



**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. **0036606** - 26/04/2010 - USCITA

## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA

**LORO SEDI**

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO  
I.G.F.

**00187 ROMA**

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21

**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
C.SO STATI UNITI, 14

**35127 PADOVA**

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H

**00100 ROMA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
VIA APPIA PIGNATELLI, 62

**00178 ROMA**

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

**LORO SEDI**

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
AZIENDE SPECIALI CAMERALI  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

**LORO SEDI**



per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

Oggetto: **Quesiti presentati dalle camere di commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con circolare n. 3622/C del 5.02.2009**

La "task force" prevista dalla circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 (con la quale questo Ministero ha diramato i principi contabili elaborati dalla commissione di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254) per coadiuvare il competente ufficio ministeriale per la risoluzione delle problematiche e delle fattispecie di carattere specificatamente tecnico rappresentate in esito all'applicazione dei medesimi principi contabili, ha esaminato ulteriori quesiti presentati dalle camere di commercio.

Nell'allegato alla presente nota sono riportati i tre quesiti esaminati, classificati in base ai temi trattati nei quattro documenti allegati alla circolare sopra citata, e le relative risposte elaborate dalla "task force" in coerenza con quanto disposto nei principi contabili allegati alla circolare n. 3622/C del 2009.

Gli approfondimenti di carattere tecnico sviluppati dalla "task force" hanno portato alla risoluzione delle problematiche di applicazione dei principi contabili evidenziate nei tre quesiti esaminati e, per il quesito n. 1, anche ad una richiesta di approfondimento da parte di questo Ministero.

Per quest'ultimo aspetto questo Ministero si riserva, in assenza di una specifica previsione nei principi contabili diramati con la circolare sopra richiamata, di esaminare la problematica relativamente all'eventuale utilizzo della riserva accantonata negli esercizi precedenti al 2008 e derivante dall'applicazione dell'equity method anche per le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate a fronte del conseguimento di eventuali future perdite durevoli di natura strutturale della società partecipata e di fornire una definitiva valutazione in merito.

Tenuto conto di quanto sopra precisato, si trasmettono le predette risposte ai quesiti esaminati dalla "task force", richiamando nuovamente l'attenzione dei soggetti destinatari sulla corretta e uniforme applicazione dei principi contabili, al fine di rendere omogenei i criteri di redazione dei documenti contabili.

Ulteriori ed eventuali quesiti potranno essere inviati alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXII - Sistema Camerale - Via Sallustiana, 53 00187 Roma o al seguente indirizzo di posta elettronica ([mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it)) e per conoscenza all'Unioncamere ([claudio.nicolini@unioncamere.it](mailto:claudio.nicolini@unioncamere.it)).

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

*PIE*



## **Task Force Principi Contabili CCIAA**

**Allegato alla nota n. 36606 del 26 aprile 2010**

**Quesiti relativi all'applicazione dei principi contabili delle camere di commercio,  
emanati con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009**

### **Documento n. 1**

*“Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi”*

### ***Partecipazioni***

#### **Quesito n. 1**

Nel corso del 2009 Infocamere ha ceduto a Tecnoholding il pacchetto azionario relativo alla società Infocert. La quota di partecipazione in Tecnoholding si è incrementata nel corso del 2009 in conseguenza dell'operazione Infocert e di un'assegnazione di azioni gratuite alle Camere di commercio. Infocamere, a seguito di tale operazione di cessione, ha distribuito ai soci riserve di utili, rilasciando apposita certificazione fiscale.

Si chiede di specificare quali sono le rilevazioni contabili da effettuare in considerazione del fatto che le quote di partecipazione della Camera di commercio in Infocamere e in Tecnoholding non sono di controllo e tenuto conto che la Camera di commercio ha accantonato negli anni passati una riserva di rivalutazione relativamente alla quota di partecipazione in Infocamere.

#### **Risposta**

Dall'esame degli atti giuridici dell'operazione richiamata nel quesito emerge, innanzitutto, che Infocamere ha conferito a Tecnoholding il credito equitativo vantato nei confronti di IC Trust rappresentativo delle partecipazioni di Infocamere nelle società Infocert ed Infobusiness. A fronte del conferimento in natura di Infocamere, Tecno Holding ha aumentato il proprio capitale sociale e le azioni sono state intestate direttamente ai soci di Infocamere in proporzione alla loro partecipazione nella stessa società consortile. Infocamere ha proceduto ad una distribuzione di utili in natura a favore delle Camere di Commercio a fronte dell'incremento della partecipazione in Tecno Holding da parte delle stesse Camere.

Contabilmente, pertanto, l'operazione di rilevazione dell'aumento della partecipazione delle Camere di commercio in Tecnoholding andrà registrata tramite la seguente scrittura:

**PARTECIPAZIONI AZIONARIE @ PROVENTI MOBILIARI**

Con tale scrittura sarà rilevato l'utile in natura distribuito nel 2009 da Infocamere (comunicato dalla stessa società Infocamere con apposita certificazione fiscale) in corrispondenza dell'aumento di capitale nella società Tecno Holding.



Si ricorda, a tal fine, che il dividendo in natura distribuito concorre a formare (nella percentuale del 5%) la base imponibile Ires ed andrà inserito tra i redditi di capitale della dichiarazione dei redditi della Camera relativa al periodo d'imposta 2009.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/c del 5 febbraio 2009, prevede al punto 3.3.1.b) del documento n.2 che per le società partecipate diverse da quelle controllate e collegate ed acquisite prima dell'esercizio 2007 (come è il caso della partecipazione di Infocamere per le Camere di Commercio), il valore da iscrivere in bilancio è quello corrispondente all'ultima valutazione al patrimonio netto effettuata prima dell'entrata in vigore del D.p.r 254/05.

La riduzione del valore della partecipazione in Infocamere, anche per effetto dell'eccezionalità dell'operazione sopra esposta, determina una diminuzione patrimoniale a carattere permanente. In tal caso, la Camera di commercio dovrà operare una rettifica del valore della partecipazione che deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa al bilancio.

Contabilmente l'operazione di svalutazione della partecipazione in Infocamere andrà registrata tramite la seguente scrittura:

#### SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI @ PARTECIPAZIONI AZIONARIE

L'importo da svalutare corrisponde (salvo i casi di recenti modifiche nella percentuale di partecipazione in Infocamere da parte di singole Camere di Commercio) all'utile in natura percepito e pertanto gli effetti complessivi dell'operazione sul conto economico 2009 saranno neutri, in quanto la svalutazione dell'attivo sarà pari al provento mobiliare in natura rilevato.

Nel caso in cui la Camera di commercio presenti nel proprio patrimonio netto una riserva riferibile ad Infocamere e derivante dall'applicazione *dell'equity method* anche per le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate (metodo comunque non previsto dall'articolo 25, comma 5, del D.m. 287/97 e dall'articolo 26, comma 8, del Dpr 254/05), detta riserva non potrà essere utilizzata per coprire interamente o in quota parte la svalutazione della partecipazione.

A tal proposito, sull'utilizzo di tale somma accantonata negli esercizi precedenti l'anno 2008, esercizio di entrata in vigore dei nuovi principi contabili, si ritiene opportuno un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico circa la possibilità di ridurre la riserva a fronte del conseguimento di eventuali future perdite durevoli di natura strutturale della società partecipata.

Per quanto riguarda l'assegnazione di azioni gratuite da parte di Tecnoholding derivanti dall'utilizzo di riserve di rivalutazione riferite ad anni precedenti della medesima società, poiché le stesse riserve costituivano, prima dell'anno 2007, voci del patrimonio netto di Tecnoholding, la loro trasformazione in capitale sociale non può avere alcun rilievo contabile nel patrimonio delle Camere di commercio socie.

### **Documento n. 3**

*“Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di commercio”*



## ***Diritto annuale***

### **Quesito n. 2**

Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2009 trovano completa applicazione i criteri di determinazione del provento e del credito da diritto annuale stabiliti ai punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 del documento 3 relativo al trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio. In particolare per la determinazione del diritto ancora dovuto dalle imprese inadempienti che pagano in base al fatturato si applica l'aliquota di riferimento definita con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche informazioni fornite da Infocamere. Qualora la camera di commercio non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato utilizzando, prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. E' probabile che nei momenti di crisi dell'economia provinciale, l'importo dovuto dalle imprese che versano il diritto annuale in base al fatturato dell'esercizio precedente, possa involontariamente essere sovrastimato in quanto la media dei fatturati dei tre esercizi precedenti può essere superiore al fatturato reale dell'impresa.

Quale deve essere il comportamento contabile della Camera di commercio a fronte di un versamento effettuato da parte dell'impresa inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota di riferimento sulla media dei fatturati dichiarati dalla stessa impresa negli ultimi tre esercizi? Deve essere iscritta tra i crediti la differenza tra l'importo calcolato sui dati di fatturato medio e l'importo versato (che potrebbe ritenersi effettivamente corretto in quanto riferito al dato di fatturato reale dell'ultimo esercizio non a conoscenza della Camera di commercio).

In caso di iscrizione tra i crediti di detta differenza, è possibile accantonare prudenzialmente una somma maggiore di quella calcolata ai sensi dei principi di cui al punto 1.4.4. (motivando il tutto in nota integrativa) utilizzando, in luogo della rilevazione di un onere straordinario, il fondo svalutazione crediti già al momento dell'accertamento dell'inesistenza del credito con l'acquisizione dei dati di fatturato da parte di Infocamere?

### **Risposta**

Il documento n.3 al punto 1.2.) dispone che la Camera di commercio iscrive l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito precisando che, per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, il credito è determinato applicando l'aliquota prevista per le fasce di fatturato dal decreto annuale con riferimento alla media dei fatturati dichiarati dalle imprese negli ultimi tre esercizi.

Pur tuttavia, si deve ritenere che, ragionevolmente, l'importo autodeterminato dall'impresa sulla base del fatturato dell'esercizio precedente, possa effettivamente rappresentare "il diritto dovuto".

Per tali motivi, in ossequio ai principi della prudenza e della veridicità del bilancio, non è corretto scrivere tra i crediti la differenza tra l'importo versato dall'impresa e l'importo comunque stimato derivante dall'applicazione del metodo di calcolo indicato al sopra richiamato punto 1.2.) del documento n.3; metodo che trova giustificazione invece per i contribuenti che non hanno provveduto ad alcun versamento.



**Quesito n. 3**

Nei casi di cespiti delle aziende speciali acquisiti con un contributo in conto impianti erogato dalla Camera di commercio deve essere rilevata nel bilancio dell'azienda speciale l'eventuale plusvalenza derivante da alienazioni degli stessi cespiti alla luce di quanto disposto dal punto 4.2.2.2.) del documento n.3 allegato alla circolare n. 3622/c del 5 febbraio 2009?

**Risposta**

In base a quanto stabilito al punto 4.2.2.2.), i beni di investimento acquistati con il contributo in conto impianti erogato dalla Camera di commercio, non devono essere iscritti nel bilancio dell'azienda speciale, anche se degli stessi beni deve essere data notizia in nota integrativa evidenziandone il valore d'acquisto, le quote di ammortamento annuali effettuate e il conseguente valore contabile.

In merito alle scritture contabili da effettuare si rimanda alla risposta fornita nella nota n.15429 del 12 febbraio 2010 (Aziende speciali – Quesito n. 2)

Nell'ipotesi in cui l'azienda speciale decida di alienare un bene finanziato con il contributo in conto impianti erogato dalla camera di commercio, il prezzo di cessione deve essere considerato una plusvalenza che trova iscrizione nel conto economico dell'azienda speciale.

Tale plusvalenza concorre alla determinazione del risultato d'esercizio dell'azienda stessa e comporta quindi:

- una minore perdita da ripianare da parte della camera di commercio;
- un maggior utile da riversare alla camera di commercio;
- un maggior utile da riportare all'esercizio successivo per possibili future destinazioni (vedi a tal proposito la risposta della task force al quesito n. 15 con nota del Ministero dello sviluppo economico n. 15429 del 12.02.2010).

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto l'applicazione del nuovo sistema di contabilizzazione dei beni acquistati con il contributo in conto impianti della camera di commercio non potrà mai determinare una minusvalenza patrimoniale.